

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere -
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 28/07/2021 del Tribunale di Livorno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28/07/2021, il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di B.A., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/06/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in relazione ai reati di cui al [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, art. 5](#), comma 1-bis e [artt. 8 e 11](#).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.A., a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'[art. 321](#) c.p., comma 2, [art. 322-ter](#) c.p., comma 1 e [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis](#) in relazione al [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76](#), comma 1 lett. a), come modificato dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52](#), comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, nella [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)).

Argomenta che il Tribunale aveva disatteso il motivo di riesame volto a dedurre l'impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, limitandosi a richiamare il più recente orientamento di legittimità e senza confrontarsi con il diverso orientamento che era stato richiamato a sostegno delle doglianze difensive e che si fondava sulla affermazione che il [D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52](#), comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, nella [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)), che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore trova applicazione anche in caso di confisca disposta in relazione a reato tributario.

Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'[art. 321](#) c.p.p., comma 2 e [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis](#).

Argomenta che la casa di abitazione sottoposta a sequestro era stata destinata il 6 maggio 1997 "a far fronte ai bisogni della famiglia", con la costituzione di un fondo patrimoniale, con conseguente vincolo di impignorabilità relativa, complementare a quello posto dal [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76](#), comma 1 lett. a) per i debiti tributari.

Chiede, poi, sollevarsi questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 12-bis](#) e art. 321 c.p.p., comma 2 in relazione al [D.P.R. n. 602 del 1973](#), [art. 76](#), comma 1 lett. a), come modificato dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), [art. 52](#), comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, nella [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)) e [art. 170](#) c.c. nella parte in cui consente la confisca per equivalente dell'unica casa di abitazione, tanto più se costituita in fondo patrimoniale, per violazione degli [artt. 2, 3, 29](#) e [47](#) Cost..

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del [D.L. n. 137 del 2020](#), [art. 23](#), comma 8, conv. in [L. n. 176 del 2020](#).

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale, nel disattendere la deduzione difensiva qui riproposta, ha correttamente affermato, in conformità al il principio di diritto affermato da questa Corte, che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), [art. 76](#), comma 1, lett. a), nel testo introdotto dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), [art. 52](#), comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, nella [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)), opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3 n. 30342 del 16/06/2021, Rv. 282022 - 01; Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep.05/03/2020, Rv. 278275 - 01).

Va, ulteriormente, osservato che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore". Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di "prima casa", perchè ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.

Si è rimarcato, inoltre, che la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perchè si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo (cfr in merito a tale profilo anche Sez.5 n. 48616, del 20/09/2018, Rv. 274145 - che ha ribadito che la norma in esame trova applicazione solo nell'ambito del diritto tributario e potrà pertanto precludere il sequestro preventivo solo in tale ristretto ambito - e Sez.3, n. 5608 del 2021, non massimata).

Si è anche osservato, la disposizione in questione non può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perchè l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. E i due concetti devono essere tenuti distinti, perchè il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende nè le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445; Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429), nè gli interessi maturati in favore dello Stato (Sez. 3, n. 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329); mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell'originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni (sostanzialmente in tal senso, Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500).

Deve, in definitiva, ribadirsi che il limite alla pignorabilità fissato dal [D.P.R. n. 602 del 1973](#), [art. 76](#), comma 1, lett. a), - nel testo introdotto dal [D.L. n. 69 del 2013](#), [art. 52](#), comma 1, lettera g), convertito, con modificazioni dalla [L. n. 98 del 2013](#), si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non

a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore"; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nè al sequestro preventivo ad essa preordinato.

A tanto consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Va ribadito il consolidato principio - di cui ha fatto corretta applicazione il Tribunale - secondo cui, in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti.

Si è osservato, in particolare, che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicchè i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (Sez. 3 n. 23621 del 17/07/2020, Rv. 279824 - 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268586 - 01, Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012, Rv.253681 - 01, Sez. 3, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, non mass.).

3. Quanto, infine, alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata, ne va rilevato il difetto della rilevanza nel giudizio.

Come osservato, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76](#), comma 1, lett. a), nel testo introdotto dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52](#), comma 1, lett. g) (convertito, con modificazioni, nella [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)), riguarda l'unico immobile di proprietà del debitore"; nella specie, la deduzione difensiva secondo cui l'immobile in sequestro sarebbe l'unico immobile in proprietà non trova riscontro nell'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale si riferisce all'immobile in questione definendolo, invece, come "prima casa"; trattasi di quaestio facti che non può essere rivalutata in sede di legittimità; risulta, quindi, indimostrato il presupposto di fatto per l'applicabilità del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76](#), comma 1, lett. a), nel testo introdotto dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52](#), comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, nella [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)), con conseguenza irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'[art. 616 c.p.p.](#), non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ([Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000](#)), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusionione

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022